

PAOLO TONINI

Manuale Breve. Diritto processuale penale
XVI ed., Milano, 2021, ed. Giuffrè Francis Lefebvre

Addenda n. 1

(versione 20.10.2021; l'aggiornamento non è esaustivo di tutte le novità intervenute)

Premessa. Le recenti riforme legislative

1. Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. “decreto Green Pass”), conv. in legge 16 settembre 2021, n. 126.

Con il d.l. in oggetto è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la normativa emergenziale del “*decreto Ristori*” (d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020) *con l’eccezione delle tre seguenti disposizioni*, che hanno esaurito la loro efficacia al 31 luglio 2021:

a) quelle che permettevano di celebrare a porte chiuse le udienze aperte al pubblico (art. 23, comma 3);

b) quelle che consentivano di svolgere con collegamenti da remoto le udienze che non richiedessero la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai difensori e dagli ausiliari del giudice (art. 23, comma 5);

c) quelle che sospendevano il giudizio penale ed i termini di prescrizione e di custodia cautelare per l’assenza di testimoni, consulenti, periti o imputati in procedimenti connessi, dovuta alle misure epidemiologiche da COVID-19 (art. 23-ter).

La proroga della normativa emergenziale è apparsa al Governo funzionale all’esigenza di sperimentare gli istituti operanti nel periodo della pandemia allo scopo di una loro possibile stabilizzazione nell’adempimento della delega contenuta nella riforma Cartabia (legge n. 134 del 2021).

2. Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP».

Con il d.l. in oggetto il Governo ha regolamentato l’acquisizione dei *tabulati* poiché ha ritenuto esistente la «straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18». In particolare, il Governo ha inteso «circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità» e ha voluto «garantire che dette attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale» (preambolo del provvedimento).

In estrema sintesi, in base alla regolamentazione ordinaria, occorre che al giudice che procede sia presentata una richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore dei seguenti soggetti: imputato, indagato, persona offesa dal reato o altre parti private (es. responsabile civile). Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto

motivato che i tabulati siano acquisiti presso il fornitore (nuovo comma 3 dell'art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003).

Viceversa, in base ad una regolamentazione eccezionale, quando «ricorrono ragioni di urgenza» e vi è il «fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini» (nuovo comma 3-*bis* dell'art. 132), il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, «che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria».

Il giudice ha un ulteriore termine di quarantotto ore per disporre la convalida e per emettere il decreto motivato di acquisizione. Se la convalida non interviene nel termine predetto «i dati acquisiti non possono essere utilizzati». Per i primi commenti, si veda L. FILIPPI, *Il decreto-legge sui tabulati*, in www.penedp.it, 1° ottobre 2021; C. PARODI, *Sottratto al P.M. il potere di richiedere autonomamente i tabulati*, in *Il penalista*, 1° ottobre 2021).

3. Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante la «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». Segnaliamo che, a differenza delle previsioni dell'art. 1 (che dovranno essere attuate in via delegata), l'art. 2 del testo normativo in oggetto è entrato in vigore il 19 ottobre 2021.

3.1. La legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale.

L'Italia con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) si è impegnata a ridurre del 25% i tempi del processo penale nei prossimi cinque anni. Vi è stato il problema di raggiungere tale risultato con una maggioranza composta di partiti che manifestavano forti contrasti al loro interno. Il ministro della Giustizia Cartabia, attraverso una Commissione di docenti, magistrati e avvocati presieduta dal presidente emerito della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi ha proposto una razionalizzazione del sistema processuale unita ad una risistemazione del diritto penale. I partiti della maggioranza hanno imposto alcune modifiche all'impianto formulato dalla Commissione; si è persa la coerenza iniziale, ma si è raggiunto l'accordo politico che era necessario per approvare il disegno di legge delega. Di più non era possibile ottenere da una maggioranza formata da forze eterogenee (¹).

La legge delega. I principi direttivi della legge delega sono contenuti nell'art. 1 della medesima, che dovrà essere attuata con uno o più decreti delegati da emanare nel termine di un anno dal 19 ottobre 2021. La finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo «nel rispetto delle garanzie difensive» è stata perseguita agendo su più fronti. Rispetto ad analoghe iniziative del passato, per la prima volta alla riforma delle norme processuali si è unita una inedita riforma del diritto penale sostanziale che ha voluto abbandonare l'ottica carcere-centrica e immaginare scenari alternativi rispetto alla pena detentiva, richiedendo, tra l'altro, una disciplina organica della giustizia riparativa. Vari sono i fronti sui quali si è operato in materia di diritto processuale penale.

¹ Per un quadro generale, v. G. SPANGHER, *La riforma Cartabia nel labirinto della politica*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1155; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in www.sistemapenale.it, 15 ottobre 2021.

1) **Si è deciso di disciplinare a regime il processo penale telematico.** Si è prevista la digitalizzazione degli atti del procedimento informata ai principi di autenticità, integrità, leggibilità, reperibilità, segretezza. Si è disciplinato il deposito telematico degli atti e l'effettuazione delle notificazioni con modalità telematiche imponendo il rispetto dei principi di idoneità del mezzo e della certezza del compimento dell'atto. Si è richiesta l'individuazione dei casi in cui, con il consenso delle parti, l'intervento al compimento dell'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza. *Ratione materiae* può darsi conto qui anche della condivisibile previsione della video-registrazione degli interrogatori che non si svolgano in udienza e delle prove dichiarative, salvo disciplinare i casi in cui debba essere prevista almeno la audio-registrazione dell'assunzione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti senza obbligo di trascrizione.

2) **Si è richiesta una disciplina organica delle notificazioni ed una riforma del processo in assenza** valorizzando il principio della effettiva conoscenza degli atti e del processo ma anche cercando di rendere più celere ed efficiente il meccanismo delle notificazioni attraverso la consegna al difensore.

3) **Si è puntato a scandire i tempi e le modalità di svolgimento delle indagini preliminari.** L'intento di velocizzare le indagini è stato perseguito agendo su più istituti. Si è richiesta una disciplina uniforme dei criteri per le iscrizioni nel registro delle notizie di reato (art. 335) prevedendo anche un controllo giurisdizionale sulla tempestività dell'iscrizione. È stato previsto che, nell'ambito di criteri generali indicati dal Parlamento con legge al fine di garantire l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, gli uffici del pubblico ministero individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati da indicare nei progetti organizzativi. Tali criteri hanno la funzione di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero di procedimenti in carico. Si sono ridotti i termini massimi per le indagini e si è mantenuta la previsione del c.d. termine per l'azione; sono stati aumentati i controlli del giudice per le indagini preliminari sulle stasi del procedimento anche prevedendo una *discovery* degli atti in favore dell'indagato e della persona offesa.

È stata modificata la regola di giudizio in base alla quale il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione: egli deve esercitare l'azione penale soltanto quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentono una "ragionevole previsione di condanna". Un simile criterio dovrebbe consentire di ridurre i casi nei quali viene esercitata l'azione penale. Sono state ridotte le ipotesi nelle quali è obbligatoria l'udienza preliminare e in detti casi si è lasciato al pubblico ministero il potere di citare direttamente l'imputato al dibattimento qualora non vi siano rilevanti difficoltà di accertamento. Tuttavia, nei procedimenti con citazione diretta di fronte al tribunale monocratico si è prevista una udienza filtro di fronte ad un giudice diverso da quello del dibattimento per bloccare imputazioni azzardate.

4) **Si è perseguita la deflazione del dibattimento.** Si è mirato a raggiungere tale finalità agendo in vari modi. Anzitutto, è stato esteso anche all'udienza preliminare il criterio della "ragionevole previsione di condanna": il giudice disporrà il rinvio a giudizio soltanto se gli elementi raccolti nell'udienza preliminare consentiranno di formulare tale valutazione. Si è prevista una sentenza inappellabile di non doversi procedere quando non vi è la certezza che sia volontaria la mancata partecipazione dell'imputato al procedimento. Si sono resi più appetibili i riti deflattivi del dibattimento e si è esteso l'ambito operativo della sospensione con messa alla prova. Ma soprattutto si è consentito al giudice della cognizione, nel pronunciare la sentenza di condanna o la

sentenza di patteggiamento, di applicare immediatamente le misure alternative alla pena detentiva breve senza dover passare attraverso la valutazione del magistrato di sorveglianza. È stata prevista una disciplina organica dei meccanismi di giustizia riparativa in modo da consentire all'imputato di uscire dal processo accettando misure riparatorie in favore della vittima. Ancora, si è valorizzato il principio di concentrazione del dibattimento, prevedendo, peraltro, una specifica disciplina della rinnovazione dell'istruzione in caso di mutamento del giudice. La rinnovazione è disposta a richiesta di parte; essa è rimessa ad una valutazione del giudice sulle specifiche esigenze soltanto qualora vi sia stata videoregistrazione della prova dichiarativa.

5) ***Si è cercato di velocizzare le impugnazioni.*** In particolare, si sono aumentati i casi di inappellabilità delle sentenze (sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa e la sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità); si è prevista la celebrazione del giudizio di appello con rito camerale non partecipato, salvo che la parte appellante o, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore richiedano di partecipare all'udienza; si è ampliato l'ambito applicativo del concordato in appello; si è circoscritta la rinnovazione in caso di *overturning* della sentenza di proscioglimento alle sole prove dichiarative assunte in udienza nel giudizio di primo grado; si è valorizzata l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi. Quanto al procedimento in cassazione, la trattazione dei ricorsi dovrà avvenire con contraddittorio scritto, salva la richiesta delle parti di discussione in udienza e salvo che la cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa. È stato inoltre previsto un mezzo di impugnazione straordinario dinanzi alla Corte di cassazione per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti umani.

3.2. Le norme che sono entrate in vigore dal 19 ottobre 2021.

Le premesse per il superamento della prescrizione nella fase delle impugnazioni. La legge n. 3 del 2020 aveva eliminato la prescrizione del reato a decorrere dalla sentenza di primo grado, fosse essa di condanna o di assoluzione. Una scelta del genere molto probabilmente sarebbe stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale.

Nel momento in cui il Ministro Cartabia aveva nominato una Commissione, presieduta dal presidente emerito della Corte cost. Giorgio Lattanzi, al fine di trovare una soluzione che onorasse gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le proposte di superamento della legge del 2020 si sono scontrate con la resistenza di alcune forze politiche che si opponevano a ripristinare, dopo la sentenza di primo grado, un istituto denominato "prescrizione". Di conseguenza, la Commissione Lattanzi ha dovuto prevedere, in alternativa alla tradizionale prescrizione con termini allungati rispetto al passato, una nuova prescrizione processuale, che aveva denominato "improcedibilità". Questo nuovo vocabolo avrebbe superato le resistenze politiche e, al tempo stesso, avrebbe dovuto permettere al processo penale italiano di conseguire quella ragionevole durata che è imposta dalla Costituzione.

In verità, la nuova improcedibilità è un istituto che non permette di ottenere direttamente la ragionevole durata del processo, bensì interrompe il medesimo in grado di appello o di ricorso per cassazione quando siano stati superati alcuni termini massimi senza che sia stata pronunciata una sentenza che definisca il relativo giudizio di impugnazione. In questa prospettiva, nondimeno, l'improcedibilità ottiene l'effetto di

ridurre in modo perentorio i tempi di celebrazione dei giudizi di impugnazione, costringendoli entro un massimo temporale. È attraverso tale limitazione che, idealmente, è possibile garantire in via indiretta la ragionevole durata del processo.

Si tratta di una soluzione di compromesso che ha consentito alla Camera dei Deputati di approvare la riforma del processo penale; e ciò è avvenuto il 3 agosto 2021.

Occorre ricordare che la necessità di troncare il procedimento è stata, fino ad oggi, un istituto legato alla dichiarazione di una causa di estinzione del reato, quale è la prescrizione. Il decorso del tempo massimo attribuito allo svolgersi del processo impone al giudice di dichiarare immediatamente l'estinzione del reato, nel senso che sono estinti gli effetti "penali" del medesimo, e cioè la possibilità di applicare una sanzione, di tale situazione è un naturale portato anche l'arrestarsi del procedimento. Ovviamente, non sono estinti gli altri effetti del reato, quali l'obbligo imposto al colpevole di risarcire il danno (che generalmente darà luogo a un successivo procedimento civile).

La nuova improcedibilità. Ed invece, per sbloccare la situazione di stallo, nel testo del disegno di legge Cartabia, così come licenziato nel luglio 2021, l'istituto dell'improcedibilità è stato svincolato dalla prescrizione del reato e ha subito una regolamentazione inedita. Infatti, anche se il reato non viene dichiarato estinto (e quindi esiste ancora un interesse dell'ordinamento a punire), quando accade che venga superato il termine massimo per il giudizio di appello o di cassazione senza che l'impugnazione sia stata definita, il processo penale deve essere troncato ed il giudice è obbligato, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione, a dichiarare la improcedibilità dell'azione penale.

La soluzione è stata criticata da molti studiosi del processo penale perché ritenuta irragionevole, ma è stata approvata dalla Camera dei deputati e, in seguito, dal Senato ed è servita a placare quanti non volevano più sentir parlare di prescrizione del reato.

Ebbene, questa parte della riforma Cartabia è entrata in vigore il 19 ottobre 2021 e concerne soltanto i reati commessi dal 1° gennaio 2020, e cioè dopo l'entrata in vigore della legge n. 3 del 2020 che ha eliminato la prescrizione in appello e in cassazione. Fino alla sentenza di primo grado il tradizionale istituto della prescrizione resta in vigore. Una volta pronunciata tale decisione, i tempi del processo saranno scanditi dal diverso istituto della improcedibilità dell'azione (art. 344-bis c.p.p.): l'istituto in oggetto, dal punto di vista sistematico, è stato collocato nel codice di procedura tra le condizioni di procedibilità.

La novità legislativa ha comportato in definitiva la previsione di termini massimi per il processo in appello e in cassazione. Dal meccanismo dell'improcedibilità, tuttavia, sono esclusi i reati imprescrittibili, e cioè quelli puniti con l'ergastolo anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti (art. 344-bis, comma 9 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2). Sono previste cause di sospensione dei termini e proroghe da pronunciarsi con ordinanza motivata se il processo è «particolarmente complesso».

Veniamo quindi a descrivere la regolamentazione che il legislatore ha introdotto *ex novo*, e cioè secondo uno schema mai sperimentato in precedenza (art. 344-bis c.p.p.).

I termini massimi per i giudizi di appello e di cassazione (art. 344-bis, comma 3 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, legge n. 134) decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione della sentenza impugnata o dal termine eventualmente prorogato (artt. 544 c.p.p.; 154 att.). La improcedibilità scatta in

caso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni (comma 1), estesi a tre se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Parimenti, la improcedibilità scatta in caso di mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno (comma 2), esteso ad un anno e sei mesi se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Occorre segnalare che l'improcedibilità non può essere dichiarata quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo (art. 344-bis, comma 7)⁽²⁾.

Le proroghe dei termini massimi. È ammessa una prima proroga con ordinanza motivata da parte del giudice che procede, quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto (comma 4). La proroga concessa non può essere superiore ai seguenti termini: un anno nel giudizio di appello e sei mesi in quello di cassazione. Il totale, quindi, è di 4 anni per il giudizio di appello proposto fino a tutto il 2024 (che diventeranno 3 anni a regime) e di 2 anni per il giudizio di cassazione proposto fino a tutto il 2024 (che diventerà 1 anno e 6 mesi a regime). Nell'insieme il termine complessivo per le impugnazioni proposte fino al 2024 è di 6 anni (che diventeranno a regime 4 anni e 6 mesi).

Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (comma 5).

Ulteriori proroghe per reati gravi. Ulteriori proroghe (senza numero massimo, quindi senza un limite prefissato) possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate sopra, quando si procede per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

- delitti di cui ai seguenti articoli del c.p.: 270, co. 3 (ass. sovversive disciolte); 306, co. 2 (partecipazione a banda armata); 416-bis (associazione mafiosa); 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso); 609-bis (violenza sessuale aggravata nelle ipotesi di cui all'art. 609-ter), 609-quater (atti sessuali con minorenni) e 609-octies (violenza sessuali di gruppo);

- delitto di cui all'art. 74 dpr n. 309 del 1990 (associazione per traffico stupefacenti);

- delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1, co. 1 c.p. (e cioè i delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso o agevolando l'associazione mafiosa); ma per questi i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione⁽³⁾.

² Analogamente a quanto avviene per l'istituto della prescrizione del reato, l'imputato assolto in primo grado o in appello può rinunciare all'improcedibilità sperando di ottenere una pronuncia che confermi l'assoluzione, e quindi una decisione di merito; l'imputato condannato può rinunciare all'improcedibilità sperando di ribaltare la condanna con un'assoluzione.

³ In base all'art. 344-bis, comma 8 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 8, della legge n. 134, «fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617». Ciò significa che, se la sentenza impugnata viene annullata da parte

Cause di sospensione. I termini di cui ai commi 1 e 2 (e cioè relativi all'appello e alla cassazione) sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'art. 159, comma 1 c.p. (impedimento di parti e difensori) e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione della istruzione dibattimentale (con un massimo di 60 gg.; comma 6). Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'art. 159 c.p.p. per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi che devono precedere il giudizio di cassazione (di cui all'art. 613, comma 4), i termini di durata del giudizio di appello e di cassazione (di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2) sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata (art. 344-bis, comma 6 c.p.p., come introdotto *ex art.* 2, comma 2, lett. a, legge n. 134 del 2021).

I dubbi di legittimità costituzionale. La soluzione escogitata dalla riforma Cartabia solleva dubbi di legittimità costituzionale anzitutto rispetto ai principi dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e della presunzione di innocenza (art. 27, comma 2 Cost.). Si tratta di aspetti fondamentali che devono essere affrontati per gradi e con una premessa sistematica, poiché la problematica è assai complessa. In più, la disciplina legislativa è alquanto laconica e non facilita la comprensione degli istituti.

Il punto di partenza sta nell'art. 129, comma 1 c.p.p., in base al quale il giudice deve dichiarare immediatamente che il reato è estinto per tutte le varie ipotesi di estinzione previste dal codice penale. Tra di esse vi è la prescrizione del reato, che si avvera quando è superato il tempo massimo per la conclusione dell'accertamento del medesimo nell'ambito del processo penale e, nel frattempo, non è stata emanata una sentenza di condanna o di assoluzione.

La dichiarazione di estinzione degli effetti penali del reato (in tal senso si deve interpretare l'espressione utilizzata dal codice) impone al giudice di interrompere il processo immediatamente e di pronunciare quello che è stato definito un accertamento ipotetico e che è così congegnato: «se anche il reato esistesse, il reo non potrebbe essere punito» (F. CORDERO, *La decisione sul reato estinto*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1962, 670). Si tratta di un accertamento incompleto che non ha la forza del giudicato, dal momento che è parte della motivazione ma non anche del dispositivo della sentenza (nella misura in cui il *decisum* si chiude con un accertamento di rito e non di merito, limitato al mero riscontro della improcedibilità). Soltanto quando dagli atti del processo «risulta evidente» che l'imputato deve essere assolto, allora il giudice non può dichiarare l'estinzione del reato ma deve pronunciare sentenza di assoluzione (art. 129, comma 2 c.p.p.). Ma al giudice non è consentito acquisire ulteriori mezzi di prova, dovendo l'innocenza risultare evidente dagli atti esistenti al momento in cui si verifica il fatto estintivo, e cioè nel caso di specie la prescrizione del reato (F. CORDERO, loc. ult. cit.).

La compatibilità con l'obbligatorietà dell'azione penale. Ciò premesso, l'art. 112 Cost., nel dichiarare che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, comporta che fino a quando perdura la punibilità il processo può interrompersi soltanto con una decisione che accoglie o respinga l'accusa (P. FERRUA, *La singolare*

della cassazione con rinvio e il procedimento torna al grado precedente, il corso del termine di durata massima riprende *ab initio* dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della motivazione della sentenza di annullamento.

vicenda della "improcedibilità", in *Il penalista*, 27 agosto 2021; ID., *Le ragioni di un rifiuto*, in *Camera penale di Trapani*, 8 agosto 2021). Se si verifica la prescrizione del reato, la punibilità è esclusa perché il legislatore ritiene che debba intervenire un oblio legale a causa del trascorrere del tempo. Sotto questo profilo, la prescrizione del reato è un istituto che appare legittimo dal punto di vista dell'art. 112 Cost.

Il discorso cambia in relazione all'istituto introdotto dalla riforma Cartabia. La nuova improcedibilità impone che il processo penale si interrompa anche quando il fatto di reato resta punibile, e cioè quando permane l'interesse generale a punire. Gli effetti penali del reato non sono estinti, eppure il processo penale si deve troncare in appello o in cassazione a causa del superamento dei termini entro i quali deve chiudersi il giudizio sull'impugnazione.

Proprio per i motivi predetti si è ritenuto che la nuova improcedibilità sia incompatibile con il principio costituzionale previsto dall'art. 112. Infatti, non è accettabile razionalmente imporre l'esercizio dell'azione penale e consentire che la medesima resti senza una risposta che l'accolga o la respinga. «Al contrario, la improcedibilità rappresenta la più nichilistica e vuota delle possibili conclusioni, perché dissolve il processo, lasciando in vita e priva di risposta l'ipotesi di reato; come tale, entra in tensione con l'art. 112 Cost.» (P. FERRUA, loc. ult. cit.).

La compatibilità con la presunzione di innocenza dell'imputato. Senza un'interpretazione adeguatrice, la nuova improcedibilità potrebbe presentare profili di criticità anche rispetto ad un altro principio costituzionale. Come abbiamo appena accennato, la tradizionale prescrizione del reato è un istituto che permette al giudice di pronunciare in un solo caso una decisione di merito. E ciò avviene quando esistono già negli atti le prove evidenti di innocenza dell'imputato (art. 129, comma 2 c.p.p.).

Si tratta di una vecchia previsione legislativa che ha assunto una importanza più marcata dopo che il legislatore ha reso esplicito il principio che l'accusa deve convincere il giudice della reità dell'imputato «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 c.p.p.). L'innovazione, dovuta alla legge n. 46 del 2006, ha chiarito, se mai ve ne fosse stato bisogno, che il pubblico ministero ha l'onere della prova della reità e che il mancato superamento dell'onere impone al giudice di assolvere l'imputato.

Ne consegue che il dovere imposto al giudice di non dichiarare estinto il reato, bensì di assolvere l'imputato quando esistono prove evidenti di innocenza, costituisce la traduzione della presunzione di innocenza dell'imputato.

A questo punto, appaiono chiari i motivi di criticità del nuovo istituto introdotto dalla riforma Cartabia. La nuova improcedibilità – svincolata dall'estinzione del reato – tronca il processo in appello o in cassazione anche quando vi sono prove evidenti che l'imputato deve essere assolto perché, ove interpretato nel suo tenore letterale, l'art. 129, comma 2 si riferisce alle sole cause di estinzione del reato e non alle ipotesi di improcedibilità, considerate autonomamente dal comma precedente. Anche se la declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo (art. 344-bis, comma 7), si potrebbe comunque profilare una lesione della presunzione di innocenza dell'imputato nella assenza di una disciplina che – in caso di prove evidenti di innocenza – faccia prevalere la pronuncia della assoluzione su quella della improcedibilità nel momento in cui quest'ultima si verifica. Si è affermato che, in tal caso, «se l'imputato non può essere assolto, vi è un diniego di giustizia nei suoi confronti» (P. FERRUA, loc. ult. cit.).

Vi è un ulteriore aspetto in base al quale dubitiamo della legittimità del nuovo istituto della improcedibilità. Se l'imputato è stato assolto in primo grado e la pubblica

accusa ha appellato l'assoluzione, in base alla riforma Cartabia il superamento dei termini massimi per una decisione di merito in appello deve comportare la dichiarazione di improcedibilità. «Accade così che la sentenza di assoluzione si converte in una di improcedibilità, e cioè con una sentenza che ha un effetto sfavorevole per l'imputato, poiché non ha l'effetto del giudicato. Il solo appello del pubblico ministero provoca una *reformatio in peius* della sentenza e ciò va contro i principi generali del processo penale» (P. FERRUA, loc. ult. cit.) sovvertendo la gerarchia tra le formule terminative. E lo stesso avviene anche quando la pubblica accusa abbia presentato un ricorso per cassazione contro l'assoluzione intervenuta in appello.

A parte la lesione di un principio interno al processo penale, quale è il divieto di *reformatio in peius*, anche tale ipotesi presenta profili di frizione con la presunzione di innocenza: una pronuncia di assoluzione può essere superata soltanto quando il pubblico ministero abbia adempiuto all'onere della prova di reità al di là di ogni ragionevole dubbio. Nel caso di specie ciò non accade, perché l'assoluzione viene tramutata in una decisione di improcedibilità per il solo fatto che l'accusa non è stata in grado di completare il giudizio di impugnazione in un tempo ragionevole. In tutte queste ipotesi, l'unico strumento a disposizione dell'imputato è la richiesta di prosecuzione del processo.

Invero, è possibile prospettare una interpretazione costituzionalmente orientata che potrebbe evitare i predetti profili di frizione della nuova disciplina con la Carta fondamentale. Già alcuni studiosi del diritto penale, ribadendo che nell'ordinamento italiano la prescrizione ha natura sostanziale (v., ad es., Corte cost., sent. n. 115 del 2018) e affermando che la nuova improcedibilità rappresenta, al di là dell'etichetta attribuita all'istituto, una forma di prescrizione operante nell'ambito del processo penale, ritengono che si debba estendere la disciplina sostanzialistica della prescrizione (*in primis*, il principio di legalità e i suoi corollari) alla nuova improcedibilità. Ebbene, applicando un'interpretazione adeguatrice anche ai profili strettamente processuali della improcedibilità, si potrebbe ritenere utilizzabile in via esegetica l'art. 129, comma 2, e consentire al giudice, in presenza di prove evidenti di innocenza, la pronuncia della assoluzione anziché quella della improcedibilità. Una simile esegesi scongiurerebbe eventuali questioni di illegittimità costituzionale quantomeno per violazione della presunzione di innocenza.

3.3. Ulteriori modifiche al codice di procedura penale.

Segnaliamo per sintesi alcune tra le più rilevanti modifiche al codice di procedura penale che sono entrate in vigore dal 19 ottobre 2021.

Identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi e persone assimilate.

L'art. 2, commi 7 - 10, ha introdotto specifiche disposizioni volte ad assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale, con specifico riguardo agli apolidi, alle persone della quali è ignota la cittadinanza, ai cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea o cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Estensione della portata applicativa delle norme sostanziali e processuali contenute nella legge c.d. codice rosso ai delitti di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

L'art. 2, commi 11 - 13, ha integrato le disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere introdotte con legge n. 69 del 2019 (c.d. codice rosso) estendendone la portata applicativa altresì ai delitti di violenza domestica e di genere commessi anche in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio.

Estensione dell'obbligo di comunicare al difensore nominato determinate richieste dell'imputato arrestato. L'art. 2, comma 14, ha preso in considerazione la facoltà, spettante all'imputato detenuto o in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura, di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste, che devono essere immediatamente comunicate all'autorità competente. Attraverso l'inserimento del nuovo comma 2-*bis* nell'art. 123 c.p.p. si è esteso l'obbligo di contestuale comunicazione delle suddette dichiarazioni e richieste anche al difensore nominato.

Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza. L'art. 2, comma 15, ha integrato la lettera *l-ter* del comma 2 dell'art. 380 c.p., che attualmente già consente l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), e ha esteso l'obbligo di arresto ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-*bis* c.p.

Di seguito sono riportati gli aggiornamenti alle singole pagine del *Manuale Breve. Diritto processuale penale 2021* sulla base delle varie leggi nel frattempo promulgate.

A pag 70, dopo la riga 37 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale per imputati apolidi o assimilati. La legge n. 134 del 2021 ha modificato il comma 2 dell'art. 66 c.p.p. e ha previsto che nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale (art. 4, d.p.r. n. 313 del 2002) sia riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso, quando si procede nei confronti di:

- a) apolidi o persone della quali è ignota la cittadinanza;
- b) cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- c) cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Il codice univoco identificativo (Cui) è generato automaticamente dal sistema di riconoscimento delle impronte digitali AFIS. Questa, ed altre nuove disposizioni analoghe, hanno la finalità di assicurare la più compiuta identificazione di alcune categorie di persone sottoposte al procedimento penale e la sicura riferibilità alle medesime dei provvedimenti destinati ad essere iscritti nel casellario giudiziale.

A pag 153, in fondo alla pagina, inserire quanto segue.

Con il *d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. “decreto Green Pass”)*, conv. in legge 16 settembre 2021, n. 126, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la normativa emergenziale del “*decreto Ristori*” (d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020) con l’eccezione delle tre seguenti disposizioni, che hanno esaurito la loro efficacia al 31 luglio 2021:

a) quelle che permettevano di celebrare a porte chiuse le udienze aperte al pubblico (art. 23, comma 3);

b) quelle che consentivano di svolgere con collegamenti da remoto le udienze che non richiedessero la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai difensori e dagli ausiliari del giudice (art. 23, comma 5);

c) quelle che sospendevano il giudizio penale ed i termini di prescrizione e di custodia cautelare per l’assenza di testimoni, consulenti, periti o imputati in procedimenti connessi, dovuta alle misure epidemiologiche da COVID-19 (art. 23-ter).

La proroga della normativa emergenziale è apparsa al Governo funzionale all’esigenza di sperimentare gli istituti operanti nel periodo della pandemia allo scopo di una loro possibile stabilizzazione nella delega contenuta nella riforma Cartabia, approvata in via definitiva dal Senato il 23 settembre 2021 e promulgata con la legge 27 settembre 2021, n. 134.

I tabulati telefonici. Decreto legge 30 settembre 2021, n. 132.

A pag. 305 eliminare dalla riga 2 alla riga 10 e inserire quanto segue.

L'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico è disciplinata dall'art. 132 d.lgs. n. 196 del 2003 (codice *privacy*), modificato da successive disposizioni di legge. Da ultimo, il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132 ha eliminato il potere spettante in precedenza al pubblico ministero di disporre direttamente l'acquisizione dei tabulati con decreto motivato.

Merita segnalare l'estrema utilità dei dati ricavabili dai tabulati dai quali si può ottenere, oltre al collegamento tra due utenze, anche la posizione geografica delle stesse quale risulta dalle celle interessate alla comunicazione.

A pag. 305 eliminare dalla riga 29 alla riga 38 e inserire quanto segue.

La recente decisione della Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia si è pronunciata in una vicenda che coinvolgeva l'Estonia e ha affermato i seguenti principi (CGUE 2 marzo 2021, causa C-746/18). In base alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE), l'accesso, per fini penali, ad un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all'ubicazione (che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata) è autorizzato *soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica*. Inoltre, la Corte di Giustizia ha affermato che la predetta direttiva è incompatibile con una normativa nazionale (quella della Estonia) che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale.

In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, la prevalente giurisprudenza di merito ha ritenuto che la normativa europea non fosse direttamente applicabile perché non *self executing*, mentre in alcuni casi ha disapplicato la normativa interna e ha chiesto il decreto autorizzativo del giudice.

La Corte di Cassazione, Sez. II, 15 aprile 2021, n. 28523, ha escluso la diretta applicabilità della decisione menzionata, ritenendo sussistenti alcuni profili di incertezza interpretativa e di discrezionalità applicativa che avrebbero impedito alla pronuncia della Corte di Giustizia di produrre effetti applicativi immediati e diretti nel nostro diritto interno «a causa dell'indeterminatezza delle espressioni ivi utilizzate al fine di legittimare l'ingerenza dell'autorità pubblica nella vita privata dei cittadini». Di conseguenza, «il riferimento alle “forme gravi di criminalità” ed alla funzione di “prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”, sembra[va] necessariamente implicare un intervento legislativo volto ad individuare, sulla base di “criteri oggettivi”, così come richiesto dalla stessa pronuncia della Corte europea, le categorie di reati per i quali possa ritenersi legittima l'acquisizione dei dati di traffico telefonico o telematico».

Con il **decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132** il Governo ha regolamentato l'acquisizione dei tabulati poiché ha ritenuto esistente la «straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18». In particolare, il Governo ha inteso «circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità» e ha voluto «garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale» (preambolo del provvedimento).

In estrema sintesi, il decreto-legge n. 132 ha equiparato in parte alle intercettazioni la disciplina dei tabulati in un *mixtum compositum* che ha ottenuto l'effetto di appesantire le attività di indagine (G. PESTELLI, *D.L. 132/2021: un discutibile e inutile aggravio di procedura per tabulati telefonici e telematici*, in *Quotidiano giur.*, 4 ottobre 2021).

I requisiti giuridici che consentono l'acquisizione dei tabulati, siano essi telefonici o telematici, sono stati regolamentati dal nuovo comma 3 dell'art. 132 in modo simile a quanto è previsto per le intercettazioni, nonostante che da queste essi differiscano perché non è integrato il requisito della comunicazione in corso.

a) Occorre che sussistano «sufficienti indizi di reati» di una determinata gravità.

b) I reati che consentono l'acquisizione sono quelli per i quali la legge prevede «la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale».

Altri reati che consentono l'acquisizione sono quelli di «minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi».

c) Occorre che i dati siano «rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini».

d) Infine, l'acquisizione è consentita «entro il termine di conservazione imposto dalla legge».

La procedura ordinaria. In presenza dei predetti requisiti, occorre che al giudice che procede sia presentata una richiesta da parte del pubblico ministero o del difensore dell'imputato, dell'indagato, della persona offesa dal reato o di altre parti private (es. del responsabile civile). Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto motivato che i tabulati siano acquisiti presso il fornitore.

La procedura eccezionale è prevista quando «ricorrono ragioni di urgenza» e vi è il «fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio per le indagini» (nuovo comma 3-bis dell'art. 132). In tal caso, il pubblico ministero dispone l'acquisizione dei dati con decreto motivato, «che deve essere comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria».

Il giudice ha un ulteriore termine di quarantotto ore per disporre la convalida e per emettere il decreto motivato di acquisizione. Se la convalida non interviene nel termine predetto «i dati acquisiti non possono essere utilizzati».

Aspetti problematici della nuova normativa. L'eccessiva urgenza con la quale si è provveduto con decreto-legge ha causato il sorgere di problemi di non poco conto.

1) La richiesta dei difensori avrà difficoltà ad essere accolta dal giudice a causa del requisito che i dati da acquisire siano «rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini». Una inchiesta difensiva in corso può non soddisfare tale requisito.

2) Il livello di gravità dei reati, in buona parte parificato a quello richiesto per le intercettazioni, impedisce di acquisire i tabulati per «tutta una serie di fatti odiosi e meritevoli di sanzione, che diverranno – per ciò solo – impossibili da perseguire» a causa della difficoltà di individuare il loro autore (G. PESTELLI, *D.L. 132/2021*, loc. ult. cit.).

A pag. 324, dopo la riga 2 inserire quanto segue.

Riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria dei provvedimenti cautelari e definitivi al giudice civile. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, deve essere trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione a delitti di violenza domestica e di genere (c.d. codice rosso). L'art. 2, comma 12 della legge n. 134 del 2021 ha esteso tale obbligo, previsto dall'art. 64-bis disp. att., ai delitti di violenza domestica e di genere commessi anche in forma tentata e al delitto di tentato omicidio.

A pag. 342, dopo la riga 8 inserire quanto segue.

Riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di comunicare al difensore nominato determinate richieste dell'imputato arrestato. L'art. 2, comma 14, della legge n. 134 del 2021 ha preso in considerazione la facoltà, spettante all'imputato detenuto o in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura, di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste, che devono essere immediatamente comunicate all'autorità competente. Attraverso l'inserimento del nuovo comma 2-bis nell'art. 123 c.p.p. si è esteso l'obbligo di contestuale comunicazione delle suddette dichiarazioni e richieste anche al difensore nominato.

A pag. 346, dopo la riga 31 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Estensione delle comunicazioni alle vittime di delitti di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e alle vittime di tentato omicidio. L'art. 2, comma 11, lett. a, della legge n. 134 del 2021 ha esteso l'obbligo di avviso dei predetti provvedimenti in relazione alle vittime di delitti di violenza domestica e di genere commessi *anche in forma tentata* e alle vittime di *tentato omicidio* (art. 90-ter, comma 1-bis).

A pag. 352, dopo la riga 29 inserire quanto segue.

La legislazione avente ad oggetto l'attività giudiziaria durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 aveva inciso sulla configurazione dei termini massimi di custodia cautelare *in relazione alle sole attività di udienza* ⁽⁴⁾. Con il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. decreto *Green Pass*), conv. in legge n. 126 del 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la normativa emergenziale del *decreto Ristori* con l'eccezione delle norme che veniamo ad esporre, le quali hanno esaurito la loro efficacia con il 31 luglio 2021.

In base all'art. 23-*ter*, comma 1, del d.l. n. 137, conv. dalla legge n. 176 del 2020, i giudizi penali (di primo e secondo grado) erano sospesi durante il tempo in cui l'udienza era rinviata per l'assenza dei dichiaranti citati per deporre (fossero essi testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati connessi o collegati) quando l'assenza era giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario. Ciò comporta che, «per un periodo di tempo pari a quello stabilito per il correlato giudizio penale», erano sospesi i termini di fase delle misure cautelari custodiali (c.d. termini intermedi; art. 303 c.p.p.) ⁽⁵⁾.

Sempre ai sensi dell'art. 23-*ter*, comma 3, d.l. n. 137, cit., nel computo dei termini finali di fase (art. 304, comma 6 c.p.p.) non si teneva conto dei predetti periodi di sospensione. Viceversa, si teneva conto anche dei predetti periodi di sospensione per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, che non poteva superare i termini complessivi aumentati della metà o, se più favorevoli, i due terzi del massimo edittale.

Nulla era previsto espressamente per le altre misure cautelari personali che non comportano custodia cautelare, né per le misure interdittive (art. 308), i cui termini continuavano a decorrere normalmente.

⁴ Le disposizioni facevano riferimento ai soli «giudizi»; pertanto, non alle indagini.

⁵ Nei casi di cui sopra, l'udienza non poteva essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti, dovendosi avere riguardo in caso contrario (agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.) al tempo della restrizione aumentato di sessanta giorni.

A pag. 407, prima della quint'ultima riga inserire quanto segue.

Riforma Cartabia. Obbligo di procedere a rilievi dattiloscopici, fotografici ecc. nei confronti di un indagato apolide o situazioni assimilate. Le legge n. 134 del 2021 ha previsto che i predetti rilievi debbano essere sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente (o è stato in passato) titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea (art. 349, comma 2, nuovi periodi aggiunti) ⁽⁶⁾.

⁶ La polizia giudiziaria deve trasmettere al pubblico ministero copia del cartellino foto-dattiloscopico e comunicare il codice univoco identificativo (Cui) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Il Cui confluirà poi nel fascicolo per il dibattimento ai fini della sicura riferibilità del procedimento all'imputato straniero, a prescindere dalle generalità dichiarate.

A pag. 418, dopo la riga 10 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. L'art. 2, comma 11, lett. c, della legge n. 134 del 2021 ha esteso l'obbligo della polizia giudiziaria di procedere senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero altresì in relazione ai delitti di violenza domestica e di genere commessi *anche in forma tentata* e al delitto di *tentato omicidio* (art. 370, comma 2-bis). In relazione a tutti i predetti delitti la polizia deve porre senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione delle attività compiute (art. 370, comma 2-ter).

A pag 419, dopo la riga 18 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di sentire persone offese e denuncianti di delitti di violenza domestica e di genere commessi in forma tentata e di delitti di tentato omicidio. L'art. 2, comma 11, lett. *b*, della legge n. 134 del 2021 ha esteso l'obbligo di assumere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, informazioni dalla persona offesa (e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza) dei delitti di violenza domestica e di genere *anche in forma tentata* e del delitto di *tentato omicidio* (art. 362, comma 1-*ter*).

A pag. 436, dopo la riga 16 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Nuove ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza. L'art. 2, comma 15, della legge n. 134 del 2021 ha integrato la lettera l-ter del comma 2 dell'art. 380 c.p., che attualmente già consente l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), e ha esteso l'obbligo di arresto ai delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'art. 387-bis c.p.

La finalità della normativa è quella di impedire che le minacce e i maltrattamenti siano reiterati e di tutelare le persone offese da ulteriori situazioni di pericolo. Tuttavia, la legge n. 134 non ha provveduto ad innalzare il limite massimo di pena che è previsto per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. e che consiste nella reclusione fino a tre anni. Ne deriva una situazione paradossale in base alla quale la polizia deve operare l'arresto in flagranza di fronte alla violazione di provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento, ma subito dopo non si può applicare alcuna misura coercitiva perché opera in tal senso il divieto previsto dall'art. 280 c.p.p. Di conseguenza, il pubblico ministero deve disporre l'immediata scarcerazione dell'arrestato, non potendo chiedere alcuna misura coercitiva (art. 121 disp. att.); e, se mai la chiedesse, il giudice deve ordinare l'immediata liberazione (art. 391, comma 6) ⁽⁷⁾.

Sul punto, è possibile un intervento correttivo da parte del legislatore. Nel frattempo, il giudice, che ha disposto le misure violate (allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'offeso), può, in base all'art. 280, comma 3, applicare la carcerazione cautelare a prescindere dai limiti di pena previsti nel medesimo articolo. Ma ciò può avvenire in un diverso procedimento e da parte di un giudice che è differente da quello della convalida dell'arresto.

⁷ Si veda G. PESTELLI, *Riforma Cartabia, da "codice rosso" ad "allarme rosso": arresti inefficaci in caso di violazione dell'art. 387-bis c.p.*, in *Quotidiano giur.*, 29 settembre 2021.

A pag. 499, dopo la riga 31 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Ulteriori atti che devono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento. La legge n. 134 del 2021 (art. 2, comma 9) ha previsto che tra gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento debba esservi anche una copia del cartellino foto-dattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o di un cittadino dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente (o è stato in passato) titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea (art. 431, comma 1, lett. g).

A pag. 505, in fondo alla pagina, aggiungere quanto segue.

Ulteriori provvedimenti emergenziali sul procedimento telematico nell'udienza preliminare.

Con il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. decreto *Green Pass*), conv. in legge n. 126 del 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la normativa emergenziale del *decreto Ristori con l'eccezione delle tre seguenti disposizioni*, che hanno esaurito la loro efficacia al *31 luglio 2021*:

a) quelle che permettevano di celebrare a porte chiuse le udienze aperte al pubblico (art. 23, comma 3);

b) quelle che consentivano di svolgere con collegamenti da remoto le udienze che non richiedessero la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai difensori e dagli ausiliari del giudice (art. 23, comma 5, di cui al precedente n. 3, che pertanto potranno svolgersi da remoto solo con il consenso delle parti);

c) quelle che sospendevano il giudizio penale ed i termini di prescrizione e di custodia cautelare per l'assenza di testimoni, consulenti, periti o imputati in procedimenti connessi, dovuta alle misure epidemiologiche da COVID-19 (art. 23-ter).

A pag. 585, eliminare le righe 37 e 38 e sostituire con quanto segue.

Ulteriori provvedimenti emergenziali sul procedimento telematico nell'udienza dibattimentale.

Con il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (c.d. decreto *Green Pass*), conv. in legge n. 126 del 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 la normativa emergenziale del *decreto Ristori con l'eccezione delle tre seguenti disposizioni*, che hanno esaurito la loro efficacia al 31 luglio 2021:

a) quelle che permettevano di celebrare a porte chiuse le udienze aperte al pubblico (art. 23, comma 3);

b) quelle che consentivano di svolgere con collegamenti da remoto le udienze che non richiedessero la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai difensori e dagli ausiliari del giudice (art. 23, comma 5, di cui al precedente n. 3, che pertanto potranno svolgersi da remoto solo con il consenso delle parti);

c) quelle che sospendevano il giudizio penale ed i termini di prescrizione e di custodia cautelare per l'assenza di testimoni, consulenti, periti o imputati in procedimenti connessi, dovuta alle misure epidemiologiche da COVID-19 (art. 23-ter).

A pag. 602, dopo la riga 8 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. La sospensione condizionale della pena è subordinata all'osservanza di determinati obblighi in relazione a ulteriori delitti di violenza domestica e di genere. In base all'art. 165, comma 5 c.p., in caso di sentenza di condanna per delitti di violenza domestica e di genere, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero. L'art. 2, comma 13 della legge n. 134 del 2021 ha esteso tale previsione ai delitti commessi anche in forma tentata e al delitto di tentato omicidio (⁸).

⁸ Attualmente rientrano nell'elenco il delitto previsto dall'art. 575 c.p. nella forma tentata e i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies* e 612-*bis*, nonché dagli artt. 582 e 583-*quinqüies* nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.

A pag. 726 eliminare dalla riga 20 alla riga 25

e inserire quanto segue.

Le riforme intervenute dal 1988. La strutturazione originaria della materia delle impugnazioni, come appariva al momento della promulgazione del codice del 1988, è stata oggetto di plurime modifiche legislative che hanno seguito due linee direttrici: da un lato, l'arricchimento delle garanzie; da un altro lato, l'efficienza del sistema.

Sotto il primo profilo, sono stati introdotti nuovi rimedi impugnatori e si è perfezionato il contraddittorio all'interno degli istituti tradizionali (es., ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione e inserimento di nuovi casi di rinnovazione dell'istruzione in appello).

Sotto il secondo profilo, l'efficienza del sistema è stata perseguita mediante l'inserimento di nuovi filtri di accesso al giudizio di appello e di cassazione, al fine di disincentivare impugnazioni meramente pretestuose. La legge-delega n. 103 del 2017 (c.d. *riforma Orlando*) e il relativo d.lgs. n. 11 del 2018 hanno attuato un vasto programma tendente a perseguire la ragionevole durata del processo.

La riforma Cartabia. Attraverso una riforma complessa, attuata con la legge n. 134 del 2021 (art. 2, commi 2 - 6), è stato introdotto il nuovo istituto della "improcedibilità dell'azione penale", che ha l'effetto di estinguere il procedimento in grado di appello o di ricorso per cassazione quando siano stati superati determinati termini massimi senza che sia stata pronunciata una sentenza che definisca il relativo giudizio di impugnazione (nuovo art. 344-*bis* c.p.p.). La manovra legislativa è stata ampiamente illustrata nella *Premessa* (n. 3.3) e su di essa torneremo quando esamineremo l'appello ed il ricorso per cassazione.

A pag. 743 dopo la riga 36 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. La legge n. 134 del 2021 ha introdotto la dichiarazione di improcedibilità per superamento dei termini massimi per definire l'impugnazione (art. 2, commi 2 - 6). Quando accade che venga superato il termine massimo in appello senza che il relativo giudizio di impugnazione sia stato "definito", il processo penale deve essere troncato ed il giudice è obbligato, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione, a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale (nuovo art. 344-*bis* c.p.p.). Dalla dichiarazione di improcedibilità, tuttavia, sono esclusi i reati imprescrittibili, e cioè quelli puniti con l'ergastolo (art. 344-*bis*, comma 9 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. *a*, riforma Cartabia).

I termini massimi decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado o dal termine eventualmente prorogato (art. 344-*bis*, comma 3 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. *a*, riforma Cartabia). La improcedibilità scatta in caso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni (comma 1), estesi a tre se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Occorre segnalare che l'improcedibilità non può essere dichiarata quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo (art. 344-*bis*, comma 7).

Sono previste cause di sospensione dei termini e proroghe da pronunciarsi con ordinanza motivata se il processo è «particolarmente complesso». La manovra legislativa è stata ampiamente illustrata nella *Premessa* (n. 3.3).

A pag. 749, in fondo alla pagina inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. La decisione sugli effetti civili nel caso di pronuncia di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. L'art. 2, comma 2, della legge n. 134 del 2021 ha tenuto conto della nuova ipotesi nella quale venga pronunciata una decisione di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione. È stato quindi inserito nell'art. 578 c.p.p. un nuovo comma 1-*bis* che prevede il caso in cui sia stata pronunciata una sentenza di condanna anche generica alla restituzione o al risarcimento del danno e poi, a causa del superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, il giudice d'appello o la corte di cassazione abbiano dichiarato improcedibile l'azione penale. Il nuovo comma 1-*bis* impone che il processo sia rinviato al giudice civile competente per valore in grado d'appello «che decide valutando le prove acquisite nel processo penale» ⁽⁹⁾.

⁹ Sulla complessa problematica rinviamo a P. TONINI - G. PECCHIOLI, *Roma locuta est: le sezioni unite mettono il punto sul rinvio ai soli effetti civili*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, n. 11.

A pag. 764 dopo la riga 5 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. La legge n. 134 del 2021 ha introdotto la dichiarazione di improcedibilità per superamento dei termini massimi per definire l'impugnazione (art. 2, commi 2 - 6). Quando accade che venga superato il termine massimo in appello senza che il relativo giudizio di impugnazione sia stato "definito", il processo penale deve essere troncato ed il giudice è obbligato, una volta ritenuta ammissibile l'impugnazione, a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale (nuovo art. 344-*bis* c.p.p.). Dalla dichiarazione di improcedibilità, tuttavia, sono esclusi i reati imprescrittibili, e cioè quelli puniti con l'ergastolo (art. 344-*bis*, comma 9 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. *a*, riforma Cartabia).

I termini massimi decorrono dal novantesimo giorno successivo al termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado o dal termine eventualmente prorogato (art. 344-*bis*, comma 3 c.p.p., introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. *a*, riforma Cartabia). La improcedibilità scatta in caso di mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni (comma 1), estesi a tre se l'impugnazione sarà proposta entro il 31 dicembre 2024. Occorre segnalare che l'improcedibilità non può essere dichiarata quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo (art. 344-*bis*, comma 7).

Sono previste cause di sospensione dei termini e proroghe da pronunciarsi con ordinanza motivata se il processo è «particolarmente complesso». La manovra legislativa è stata ampiamente illustrata nella *Premessa* (n. 3.3).

A pag. 834, dopo la riga 13 inserire quanto segue.

La riforma Cartabia. Estensione dell'obbligo di comunicazione del provvedimento del giudice di sorveglianza. L'art. 2, comma 11, lett. *d*, della legge n. 134 del 2021 ha esteso l'obbligo di comunicare alla persona offesa e, ove nominato, al difensore di quest'ultima, il provvedimento del giudice di sorveglianza che dispone la scarcerazione del condannato in relazione ai delitti di violenza domestica e di genere commessi *anche in forma tentata* e al delitto di *tentato omicidio* (art. 659, comma 1-*bis*).